

Il trattamento dei creditori nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

- 1. Il trattamento dei creditori – 1.1 La sorte del mutuo ipotecario – 1.2 La moratoria ultrannuale. Il quadro normativo e giurisprudenziale ante CCII – 1.2 Il nuovo art. 67 CCII. La giurisprudenza successiva all'emanazione del Codice**
- 2. La durata del piano – 2.1 La ragionevole durata del piano, la Cass. 27544/2019 e i successivi orientamenti di merito**

1. Il trattamento dei creditori

L'art. 67, comma 3, CCII, che riproduce pressoché integralmente l'art. 8, L. n. 3/2012, comma 1-bis, stabilisce la regola dell'opponibilità in linea di principio alla procedura di sovraindebitamento dei contratti di finanziamento assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, nonché rivenienti dalle operazioni di prestito su pegno¹, salva la possibilità per il debitore di modificare il loro grado di incidenza sul patrimonio attraverso la rimodulazione dell'entità del credito, delle sue scadenze e delle modalità di adempimento delle relative obbligazioni.

La nuova disposizione consente di utilizzare *in toto* il credito del finanziatore, attraendolo nell'orbita del concorso. In tal senso, esso sarà falciabile per quanto riguarda il *quantum* e rimodulabile per ciò che concerne i tempi e le modalità di soddisfazione, che potranno prevedere una riduzione del prelievo mensile consentito, come pure la sua immediata cessazione.

La disposizione si colloca pienamente nel novero dei più tradizionali principi in materia concorsuale. Una eventuale prosecuzione di un finanziamento erogato dietro cessione del quinto, infatti, si porrebbe in contrasto con i principi dell'universalità della procedura e della

¹ Pur con vedute parzialmente differenti, l'opinione assolutamente prevalente contestò precedentemente la novella era proprio nel senso della non vincolatività delle cessioni stipulate anteriormente all'apertura della procedura, Trib. Pistoia 27 dicembre 2013, in www.ilcaso.it; Trib. Brescia 15 marzo 2019, in unijuris.it. Trib. Santa Maria Capua Vetere 2 dicembre 2020, in www.ilcaso.it. Una terza via è stata percorsa da Trib. Monza 26 luglio 2017, in www.ilcaso.it, che sulla scorta di una interpretazione analogica dell'art. 2643, comma 1, n. 9, c.c., ha ritenuto, in tema di efficacia e di opponibilità del contratto di cessione del quinto della pensione o dello stipendio, che la cessione dei crediti futuri e la conseguente sottrazione di tali risorse alla disponibilità del debitore ai fini della ristrutturazione del proprio debito è tutelabile nel termine di tre anni dall'omologa del piano del consumatore, dovendo poi lasciare il passo all'efficacia conformativa del piano stesso. L'orientamento brianzolo è stato ripreso da Trib. Forlì 14 luglio 2020, in www.ilcaso.it.

par condicio creditorum. La cessione o l'assegnazione del quinto dello stipendio operano, d'altronde, il trasferimento di un credito futuro, cui è insita un'efficacia eminentemente obbligatoria, secondo l'avviso sedimentato della giurisprudenza di legittimità².

È fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 4 – che a sua volta riproduce integralmente il disposto dell'art. 7, L. n. 3/2012 – sicché deve essere osservata la prescrizione che consente il pagamento non integrale dei crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio, a condizione che l'importo offerto non sia inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Ai sensi della norma predetta, pertanto, la verifica del livello di soddisfacimento del creditore privilegiato, pignoratizio o ipotecario rispetto all'alternativa liquidatoria si pone nei termini di un controllo propedeutico all'omologazione del piano, ogniquale volta venga prevista una decurtazione della sua pretesa. Molto spesso, infatti, la proposta del debitore ha carattere sia parzialmente remissorio, sia dilatorio rispetto al credito garantito, e si confronta con un bene già oggetto di esecuzione forzata, in cui la stima per la fissazione del prezzo-base d'asta è già stata predisposta dal CTU. In questo caso, con una previsione che declina nell'ambito del sovraindebitamento il principio generale sancito dall'art. 160, comma 2, l.fall. in materia di concordato preventivo, l'art. 67, comma 4, CCII subordina il pagamento non integrale dell'esposizione prelatizia ad una specifica attestazione dell'OCC, che ne assicuri quantomeno l'equivalenza a quanto ricavabile in sede di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite.

Con la riforma ex L. n. 176/2020, inoltre, è stato soppresso il terzo periodo dell'art. 7 della L. n. 3 del 2012, che ammetteva per l'IVA la sola dilazione di pagamento, escludendone la decurtazione contemplata per gli altri tributi.

La soppressione operata dal legislatore emergenziale risponde all'esigenza di adeguamento della normativa alla pronuncia della Corte Cost. n. 245/2019³, che ne aveva dichiarato l'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui escludeva che il piano ristrutturatorio potesse prevedere il pagamento parziale dell'IVA, alla stessa stregua degli altri crediti concorsuali.

² Cass. 17 gennaio 2012, n. 551, in *Italggiure*.

³ In www.cortecostituzionale.it.

1.1 La sorte del mutuo ipotecario

L'art. 67, comma 5, CCII, stabilisce che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Tale previsione è stata riprodotta nell'art. 8, comma 1-ter, L. n. 3/2012, così come modificato dalla legge di conversione del D.L. n. 137/2020, il quale autorizza il consumatore a formulare una proposta di piano o una proposta di accordo avente esattamente il medesimo contenuto quanto alla sorte del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione principale.

La ratio della norma si spiega facendo alcune, doverose, premesse teoriche.

Infatti, se si ritiene che il mutuo già erogato non rientra tra i contratti “ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti” da entrambe le parti, bensì si riduce ad una mera obbligazione finanziaria scaduta, e se, parimenti, si ritiene applicabile alla materia del sovraindebitamento l'art. 55, comma 2, 1. fall. (esteso al concordato preventivo dall'art. 169 l.fall.) che stabilisce che i debiti pecuniari, siano muniti o meno di garanzia, si considerano scaduti agli effetti del concorso alla data in cui quest'ultimo si apre, se ne deve necessariamente desumere che il consumatore sovraindebitato che intende conservare la disponibilità della propria abitazione sarà tenuto a pagare il creditore ipotecario integralmente ed immediatamente (o entro il termine in cui è consentita la dilazione), nei limiti del valore del bene⁴.

L'intento del legislatore, allora, è chiaramente quello di favorire l'accesso del consumatore alla procedura ristrutturatoria, sottraendo alla regola dell'universalità tendenziale del concorso il debito contratto per l'acquisto dell'abitazione dal debitore “virtuoso”, che, al momento del deposito della domanda, si trova in posizione regolare rispetto ai ratei scaduti o al debitore che, quantunque meno virtuoso, è stato autorizzato dal giudice a pagare il pregresso per capitale e interessi al giorno della domanda.

⁴La dottrina prevalente, formatasi in costanza della disciplina originaria anteriore al “Decreto Ristori”, escludeva l'applicabilità *de plano* alla materia del sovraindebitamento del comma 2 dell'art. 55 l.fall., sia perché non richiamato espressamente dalla L. n. 3/2012, sia in quanto l'art. 9, comma 3-quater, L. n. 3/2012 contiene una sostanziale ritrascrizione del comma 1 del medesimo art. 55 in tema di sospensione del corso degli interessi, escludendo così la possibilità di applicazione analogica ed accreditando anzi a contrario la voluta pretermissione del principio in questione in relazione ai debitori sovraindebitati; così, ad es., Crivelli, *Il piano e la proposta*, cit., 717. In senso contrario S.Leuzzi, *Attualità e prospettive del piano del consumatore sovraindebitato*, in *Dirittodellacrisi.it*, che ne afferma la natura di principio immanente all'ordinamento concorsuale, e, come tale, permeante anche la procedura di sovraindebitamento.

L'operazione parrebbe percorribile anche in danno degli altri creditori, non essendo esplicitamente fissato alcun limite con riferimento alla capienza del valore dell'immobile.

Infatti, il comma 1-ter, dedicato alla proposta di piano e di accordo formulata dal consumatore, si differenzia dal successivo comma 1-quater, riservato al debitore non consumatore, in quanto non ripropone la necessità dell'attestazione dell'OCC, da quest'ultimo prevista, diretta a confermare che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. Ciò equivale a dire, a contrario, che il pagamento delle rate a scadere può essere autorizzato anche a discapito degli altri creditori, in quanto la norma non contiene alcun accenno alla salvaguardia di questi ultimi, né al valore dell'immobile, né ad altre limitazioni di sorta, tanto da legittimarne un'interpretazione – in linea con i principi ispiratori della novella sul punto – il più ampia possibile nell'interesse esclusivo del consumatore sovraindebitato.

Ne deriva, quindi, che il giudice può acconsentire al programma solutorio presentato da quest'ultimo mediante l'autorizzazione al rimborso delle rate insolute, o comunque attraverso l'omologazione del piano o dell'accordo, in entrambe le situazioni di seguito illustrate, accomunate dal pregiudizio indirettamente arrecato agli altri creditori, sia quando il bene cauzionale presenta un valore inferiore rispetto all'ammontare residuo del debito ipotecario (il che accadrà, verosimilmente, soprattutto in coincidenza con le rate iniziali del piano di ammortamento), con la conseguenza per cui il pagamento delle rate a scadere avrà luogo anche con risorse finanziarie teoricamente destinate a soddisfare tutti i creditori chirografari, ma in pratica dirottate all'estinzione di un unico creditore, vale a dire quello ipotecario per la parte di credito privilegiato che normalmente avrebbe dovuto essere degradata al chirografo; sia quando il valore dell'immobile gravato da ipoteca risulta largamente superiore all'esposizione debitoria rimanente (situazione che ricorrerà, in particolare, ogniqualvolta l'accesso alla procedura si colloca temporalmente verso la fine del piano di rimborso), con la conseguenza per cui il bene ipotecato, anziché venire posto a disposizione degli altri creditori (eventualmente anche chirografari) per la parte non consumata dal credito del mutuante, resterà interamente sottratto all'esecuzione collettiva e nell'esclusiva disponibilità del suo proprietario⁵.

1.2 La moratoria ultrannuale. Il quadro normativo e giurisprudenziale ante CCII

⁵ Si veda più ampiamente sul punto M. Terenghi, *Mutuo ipotecario, pagamento delle rate di rimborso, preservazione della casa di abitazione del consumatore sovraindebitato e diritti dei creditori*, in *Il Fallimento*, 1, 2022.

La moratoria nella L. 3/2012 trova un'unica regola per le procedure negoziali all'art. 8 comma 4, rubricato "Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore", in forza del quale *"la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione"*.

Tuttavia, sin dalla sua emanazione, la norma ha destato forti difficoltà applicative, essenzialmente scaturenti dalla difficoltà per il sovraindebitato di impostare piani ed accordi che contemplassero la liquidazione del bene oggetto della garanzia e/o il pagamento dei crediti privilegiati entro un termine così ristretto.

Per tale ragione, l'art. 8 comma 4 l. 3/2012 è stato interpretato dalla giurisprudenza, con un approccio ermeneutico invero già sperimentato con riguardo all'art. 186-bis l. fall., superando il tenore letterale della norma e facendo ricorso alle regole e ai principi regolatori dell'istituto. La Corte di cassazione, con le pronunce Cass. 3 luglio 2019 n. 17834, relativa all'accordo di composizione, e Cass. 28 ottobre 2019 n. 27544, riferita al piano del consumatore, ha infatti ritenuto sempre ammissibile, anche al di fuori della fattispecie della continuità aziendale, la previsione del pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, anche oltre l'anno della moratoria di legge, a condizione che si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con specifico riferimento ai piani del consumatore, che non contemplano una votazione in senso proprio, purché sia loro riconosciuta la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (si veda in particolare Cass. Civ. n. 17834 del 2019).

Ad avviso della Corte, non osta ad una simile conclusione la circostanza che la scansione procedimentale prevista dalla normativa in esame non contempli la possibilità del voto, contrariamente a quanto previsto dall'art. 7, L. n. 3/2012 per la proposta di accordo presentata dal debitore *"atteso che l'asimmetria può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore"* (v. Cass. Civ. 3 luglio 2019, n. 17834).

Nella visuale nomofilattica, infatti, non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio presidiati con un piano del consumatore, che pur preveda una

dilazione di significativa durata, piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore⁶. La soluzione tesa a ristrutturare il debito potrà essere valutata favorevolmente dai creditori, ben sapendo gli stessi che il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, molto spesso non risulta in grado di soddisfare integralmente le loro ragioni, tenuto conto di quanto gravano nelle esecuzioni forzate gli oneri e costi di procedura e le endemiche ed inevitabili svalutazioni dei cespiti liquidati⁷.

Tale assunto non solo conferma quanto già indicato - la possibilità di voto per i creditori privilegiati pagati oltre l'anno - ma aggiunge qualcosa di specifico ed innovativo per il piano del consumatore, che non prevede proceduralmente una votazione, lasciando agli stessi creditori la facoltà di esprimersi sulla proposta di dilazione oltre l'anno dall'omologa del piano: in questo caso si potrebbe pensare, appunto, ad un termine fissato dal Giudice ai creditori per esprimere in forma scritta eventuali osservazioni alla proposta di dilazione.

Tali orientamenti sono successivamente stati confermati in altre pronunce, intervenute nel corso dello stesso anno⁸.

1.3 Il nuovo art. 67 CCII: la giurisprudenza successiva all'emanazione del Codice

Se nel concordato minore, in continuità e liquidatorio, l'espresso richiamo all'art. 86 CCII

⁶S.Leuzzi, *Attualità e prospettive del piano del consumatore*, in www.dirittodellacrisi.it, 8 luglio 2021.

⁷Bianchi e Miccio, *La moratoria nel sovraindebitamento*, in www.dirittodellacrisi.it, 26 aprile 2021.

⁸In particolare, con la decisione Cass. 18 giugno 2020 n.11882 la Corte si è espressa, in una fattispecie di concordato preventivo in continuità, dedicando un brevissimo passaggio anche alle procedure negoziali di indebitamento, ritenute del tutto assimilabili alla procedura maggiore in tema di moratoria. La S.C. ha osservato che l'art. 186-bis l. fall. "*non si esprime expressis verbis sulla possibilità di una moratoria ultra annuale*" ma deve comunque concludersi "*nel senso della possibilità di tale previsione nel piano concordatario con continuità aziendale, previa previsione del diritto di voto per i creditori privilegiati "dilazionati" e corresponsione degli interessi (analogamente, Cass., sez. I, n. 17834 del 03/07/2019 per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed i piani del consumatore).* Ancora, con la pronuncia Cass. 20 agosto 2020 n.17391, resa in fattispecie di accordo di composizione della crisi che prevedeva il pagamento del credito ipotecario in cinque anni dall'omologazione, in carenza di liquidazione del bene gravato, il giudice di legittimità ha operato un esplicito riferimento al precedente contrario di Cass. 2018/4451. Nel caso in esame, in accoglimento del reclamo proposto avverso la decisione del Tribunale di Civitavecchia, che, valorizzando il dato letterale dell'art. 8, comma 4, L. 2/2012, aveva ritenuto inammissibile la moratoria ultrannuale del credito ipotecario, in carenza di liquidazione del bene gravato, contenuta in un accordo di composizione della crisi, la Corte ha invece osservato che "*la dilazione di pagamento, nel senso di cui alla proposta di cui è causa, non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto piuttosto un possibile rilievo di convenienza per i creditori*". La conclusione cui perviene è che "*al principio sancito da Cass. 2019/17834 va data continuità, non essendo dirimente evocare l'antecedente sentenza n. 4451 del 2018, poiché in quel caso dalla motivazione si evince che era carente la fattibilità del piano, anche alla luce delle numerose contestazioni e rilievi formulati dal ceto creditorio*".

Da ultimo, preme qui sottolineare la decisione della Suprema Corte, Cass., Sez. VI, n. 22291/2020, che si riferisce ad un piano del consumatore con una durata ultraventennale. Nel piano proposto il credito ipotecario viene ripagato secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo stesso. La S.C. conferma la massima che "*negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, co. 4, della L. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.*"

consente di accedere ai risultati della suesposta elaborazione giurisprudenziale in tema di moratoria nella procedura maggiore, analoga operazione ermeneutica appare inammissibile con riferimento alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.

In assenza di una norma come l'art. 8, comma 4, L. 3/2012 dettata per entrambe le procedure pattizie, infatti, va preso atto che nel Codice della Crisi la procedura del consumatore non conosce alcuna disposizione in tema di moratoria dei privilegiati, né risulta presente, appunto, una norma di rinvio all'art. 86 CCII analoga all'art. 74 ult. co. CCII, fatta salva la speciale previsione della prosecuzione del mutuo ipotecario con prelazione speciale sull'abitazione principale del debitore⁹.

Quantunque l'art. 67, comma 5, CCII preveda, al pari del concordato minore, la possibilità di falcidia del credito assistito da privilegio, pegno od ipoteca, nei limiti della capienza del bene, come attestata dall'OCC, tale disposizione si limita a trasfondere all'interno del piano del consumatore la regola generale in forza della quale i privilegiati possono essere pagati nei limiti della capienza del bene o del diritto sul quale insiste la prelazione, con declassamento del residuo a chirografo, ma nulla dice sull'ammissibilità della moratoria del credito.

In altri termini, stando al dato letterale della norma, che pur si pone in coerenza sistematica con il principio della generale scadenza delle obbligazioni alla data di apertura della procedura concorsuale e, più ampiamente, con il disposto dell'art. 1183 c.c., dovrebbe operare il principio generale del pagamento immediato del credito assistito da prelazione, secondo cui i debiti vanno pagati in base alle previsioni del concordato, se rientrano tra quelli ai quali la proposta si può riferire, oppure immediatamente, se si tratta di crediti il cui regime giuridico non viene modificato dall'accesso alla procedura concordataria, come appunto i crediti privilegiati¹⁰.

⁹ A.Mancini, *Ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII: è ancora ammissibile la moratoria dei creditori privilegiati?*, 27 giugno 2023, in Blog.ilcaso.it

¹⁰ L'esegesi di tale disposizione ha provocato non poche perplessità in dottrina e giurisprudenza, non potendosi riscontrare allo stato attuale un orientamento univoco. In particolare, taluno sostiene l'ammissibilità di una dilazione ultrannuale, purché la durata del piano sia contenuta nei tempi che sarebbero necessari nell'alternativa soluzione liquidatoria, rilevando che, per quanto il dato normativo potrebbe far dubitare della possibilità di tale trattamento perché i creditori nel piano del consumatore non hanno diritto di voto, *“l'obiezione è in realtà debole, in quanto nella procedura del consumatore nessun creditore vota e quindi neppure i chirografari, che possono essere pagati in percentuale e nemmeno i privilegiati per la parte di credito non coperta dal privilegio, il che dimostra che in questa procedura al pregiudizio non corrisponde il diritto di voto, essendo il tutto affidato al giudizio di meritevolezza rimesso alla valutazione del giudice”* (v. V. Zanichelli, *Requisiti soggettivi e oggettivi del piano del consumatore*, in www.ilfallimentarista.it). Altri, pur dubitando della generale ammissibilità di una moratoria ultrannuale in ogni ipotesi di composizione negoziale della crisi o dell'insolvenza, sembrano ammetterla, quando vi sia l'espresso assenso del creditore interessato ottenuto mediante la conclusione di un patto paraconcordatario (v. F. Rolfi, *Sovraindebitamento e “moratoria” ultrannuale dei privilegiati tra regole attuali e future*, in *Il Fallimento*, 2020, 226; cfr. anche L. Amendola, *Assenza di limite temporale fisso nel piano del consumatore:*

In tal senso è opportuno segnalare due recenti pronunce dei Tribunale di Nola e del Tribunale di Avellino.

Con la prima decisione in commento il Tribunale di Nola ha affermato di condividere l'orientamento espresso da Corte di Cassazione 2018/445¹¹ per cui nel piano del consumatore, nel caso in cui non sia prevista la liquidazione del bene su cui sussiste la causa di prelazione, il debitore deve soddisfare entro un anno e per intero il credito ipotecario, salvo l'ottenimento del consenso espresso del creditore prelatizio interessato.

I giudici campani, riguardo l'interpretazione da ultimo espressa dalla Suprema Corte, osservano *"essa è generica in quanto spalanca le porte a non meglio precisate 'libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore'"* (Cass. 17834/2019)".

Il Tribunale di Avellino invece, nella pronuncia febbraio 2022, est. Russolillo, afferma che la moratoria annuale nel pagamento del creditore privilegiato costituisce una regola di natura sostanziale non processuale, sicché deve ritenersi preclusa una dilazione superiore in assenza di accordo con il creditore (Cass. 2018/4451).

Il giudice avellinese, diversamente dal tribunale di Nola, che critica espressamente la Cass. 17834/2019, ritiene di conformarsi all'orientamento consolidato della Cassazione, interpretando il passaggio della succitata pronuncia (nonché conformi, Cass. 27544/2019 e Cass. 17391(2020) in ordine alla "rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore" nel senso che è ammissibile il piano del consumatore che preveda l'assegnazione ai creditori prelatizi di un termine - eventualmente coincidente con quello per la formulazione delle contestazioni - entro il quale esprimere la propria volontà, posto che l'eventuale dissenso espresso alla rateizzazione ultrannuale determinerebbe il venire meno dei presupposti di ammissibilità della procedura¹².

Altra dottrina e giurisprudenza ha evidenziato invece come l'introduzione di una formale fase di voto nella procedura del consumatore appaia come un'evidente forzatura, sia del dato normativo letterale che della natura stessa dell'istituto, venendo ad introdurre elementi di

ammissibilità ponderata al caso concreto, in www.ilfallimentarista.it, il quale osserva che *"la cd. chance di ristrutturare la propria sovraesposizione debitoria senza avere il consenso qualificato del ceto creditorio diventa il vero tallone di Achille della normativa in tema di piano del consumatore"*.

¹¹Pronuncia che ha preceduto l'orientamento formatosi a partire dal 2019 e, peraltro, rimasta del tutto isolata.

¹² Entrambe in Blog.ilcaso.it; Tribunale di Nola 12 aprile 2022, pres. est. Beatrice, resa in sede di reclamo, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/27339>; Tribunale di Avellino 9 febbraio 2022, est. Russolillo, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26846>.

negozialità che le sono del tutto estranei, ancorché limitatamente ad una sola categoria di creditori. *“Non può sostenersi la tesi volta ad introdurre, all’interno della procedura del piano del consumatore, il diritto di voto sulla proposta in capo ai creditori privilegiati con moratoria ultra-annuale, prevedendo che la proposta potrebbe essere omologata solo in caso di voto positivo da parte di tali creditori. [...] L’assenza dell’elemento negoziale all’interno della procedura di formazione del piano del consumatore (e quindi la scelta di non attribuire carattere di negozio giuridico al piano del consumatore) rappresenta volontà legislativa inconciliabile con l’applicazione, anche per analogia, delle norme legislative e degli orientamenti giurisprudenziali propri delle procedure di ristrutturazione fondate sul raggiungimento di accordi tra il debitore e la massa creditoria (concordato, accordo di composizione, accordi di ristrutturazione), stante la differente ratio alla base della disciplina di tali procedure”*¹³.

Infatti, l’assenza di meccanismi di voto nella procedura del consumatore risponde ad una precisa scelta normativa¹⁴. La legge, infatti, riconduce al giudice la valutazione di ammissibilità e convenienza della proposta di ristrutturazione del consumatore, senza necessità di alcun riscontro della volontà del ceto creditorio, nell’intento di predisporre un meccanismo semplificato di approvazione del piano, teso a ridurre le difficoltà negoziali connesse alla raccolta di adesioni per dissesti di secondaria rilevanza, riconoscendo ai creditori, a fronte della funzione sostitutiva del voto attribuita al tribunale, unicamente l’opposizione all’omologa e la contestazione di convenienza¹⁵.

In tale prospettiva, pretendere il consenso esplicito del creditore interessato nella procedura del consumatore significa escludere l’intervento sostitutivo del giudice per la manifestazione

¹³Così Tribunale di La Spezia, 13 giugno 2018.

¹⁴In dottrina si è osservato che “rimane apparentemente distonica per il piano del consumatore la previsione del coinvolgimento interlocutorio dei creditori privilegiati pagati oltre il termine annuale: la procedura concorsuale di che trattasi non prevede, infatti, alcuna espressione di voto. L’opzione nomofilattica non è del tutto persuasiva. Non tanto per la difficoltà, empiricamente non insormontabile, di allestire per i creditori incisi un momento processuale utile a farli esprimere sulla proposta. A convincere poco è la costruzione per atto unilaterale del debitore di un diritto di voto che diviene succedaneo del diritto di garanzia. Il voto, ove è previsto (art. 177 L. fall. e 109 CCII), spetta ai creditori privilegiati in ipotesi di incapienza del bene o di rinuncia alla causa di prelazione che assiste il credito. È abbastanza bizzarro che al debitore sia consentito l’azzeramento arbitrario della funzione e dell’effettività della garanzia attraverso l’attribuzione, in luogo di essa, di una facoltà di “manifestazione del pensiero” sulla propria proposta di modifica unilaterale delle condizioni di adempimento dell’obbligazione, proposta il cui contenuto potrà essergli imposto dal giudice o manu militari dalla maggioranza di creditori di grado chirografario”; S. Leuzzi, *“Attualità e prospettive del piano del consumatore sovraindebitato”*, Diritto della Crisi, luglio 2021.

¹⁵Cfr. sul punto F.Cesare, *Sovraindebitamento: la moratoria ultrannuale nel piano del consumatore*, Blog.ilcaso.it, 28 giugno 2022.

di assenso, che snaturerebbe la procedura imponendo un singolo atto negoziale incompatibile con la sua struttura (tipica dei concordati c.d. coattivi), che considera i creditori non come singoli, ma come massa soggetta all'approvazione di una proposta preconfezionata dal debitore, quale atto unilaterale di quest'ultimo, vagliata esclusivamente dal tribunale¹⁶.

2. La durata del piano

Com'è noto, il Codice della crisi, come pure la L. n.3/2012 e la legge fallimentare per il concordato preventivo, non pone alcun limite temporale al piano, la cui durata parrebbe rimessa alla libera volontà del proponente.

Durate molto lunghe, tuttavia, hanno suscitato perplessità in una parte cospicua della giurisprudenza di merito, sia nei termini di una eccessiva compressione dei diritti dei creditori, i quali possono soltanto contestare la convenienza del piano (contestazione che, tuttavia, non vale ad impedirne l'omologa da parte del giudice, laddove lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria), sia nei termini della concreta fattibilità di programmi di risanamento articolati su ampi archi temporali, tanto da apparire temporalmente evanescenti, anche alla luce dell'aumento dell'alea di eventi sfavorevoli.

Nel silenzio del legislatore sul punto, una parte della giurisprudenza ha ritenuto inopportuno aderire aprioristicamente a un criterio determinato, preferendo privilegiare soluzioni che tengano conto della peculiarità di ogni singola proposta, anche nei termini di una sua compatibilità sostanziale con la natura giuridica dei rapporti negoziali sottostanti (ad esempio, per i mutui, la lunga durata è caratteristica intrinseca ed ontologica), considerata comunque l'esigenza di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi tali da rendere realmente effettivo lo strumento di protesione ideato dal legislatore¹⁷.

D'altro canto, molteplici interventi giurisprudenziali hanno invece ritenuto sussistente un implicito limite temporale alla durata del piano, generalmente individuato in cinque-sette anni. A tale indicazione si è pervenuto tenendo conto delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità in merito al controllo di fattibilità nel concordato preventivo (sent. 1521/2013) e

¹⁶A. Mancini, *ibidem*.

¹⁷Ad es., ex plurimis, Tribunale di Grosseto, 11/11/2019, giudice C. Frosini; Tribunale di Reggio Calabria, Prima sezione Civ. e Fall., 27 marzo 2018, Giud. Del. Claudia Venturini; entrambe in *unijuris.it*; Tribunale Como sez. I, 24/05/2018, in *Dejure.it*

facendo perno sui principi espressi dalla “legge Pinto” in punto di durata ragionevole del processo¹⁸.

Infatti, la normativa sulla responsabilità risarcitoria dello Stato per l'irragionevole durata del procedimento prevede come termine ragionevole per l'esecuzione singolare quello dei tre anni e come termine ragionevole per la procedura fallimentare quello dei sei anni, tenendo, però, conto, quanto a quest'ultima tipologia, che la scienza aziendalistica ritiene sufficientemente attendibile un piano se formulato in vista di un orizzonte temporale non superiore a tre/cinque anni, così che un'attestazione di fattibilità di un piano di durata superiore non sarebbe idonea a supportare una domanda di concordato.

Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la procedura fallimentare, affinché rispetti i dettami dell'art. 2, comma 2, L. 89/2001 (c.d. legge Pinto) e i parametri della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non possa superare i cinque anni nel caso di media complessità e i sette anni in caso di notevole complessità (Cass., n. 8468 del 28 maggio 2012, e Cass. n. 23982 del 12 ottobre 2017). Inoltre, con la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521, le Sezioni unite, nel pronunciarsi sulla questione del controllo di legittimità del giudizio di fattibilità della proposta di concordato preventivo, hanno affermato che tale giudizio debba essere operato anche tenendo conto della ragionevole durata del piano.

2.1 La ragionevole durata del piano, la Cass. 27544/2019 e i successivi orientamenti di merito

In materia di durata del piano del consumatore fungono da vero e proprio spartiacque temporale le pronunce della Cassazione del 2019 in tema di moratoria ultrannuale, già ampiamente commentate sub 1.2 e, con specifico riguardo alla durata massima del piano, l'ordinanza n.27544 del 2019.

In quest'ultima pronuncia la Suprema Corte, richiamandosi alle argomentazioni già espresse con la *Cass. n. 17834 del 2019* (che aveva ritenuto ammissibile un piano del consumatore con durata ultraquinquennale) ha sottolineato, da un lato, l'eccentricità del richiamo alla durata ragionevole del processo, vista la natura esecutiva del piano in seguito all'omologazione e,

¹⁸Così, ex plurimis, Tribunale Napoli Nord, 21 Dicembre 2018. Est. Rabuano, in IlCaso.it; Tribunale Bari, 18/09/2017 in Dejure.it; In tema di mutuo ipotecario, la durata del piano del consumatore deve collocarsi in un arco di cinque anni circa; solo in tal modo viene rispettato il principio della ragionevole durata del processo, oltre al fatto che solo così viene ridotto al minimo il sacrificio, imposto ai creditori mediante la previsione di un piano di durata ragionevolmente breve e la cui esecuzione appaia verosimilmente prevedibile. Tribunale Padova sez. I, 13/04/2018, in Dejure.it

dall'altro, che la lunga durata non determina *ex se* un problema di fattibilità giuridica del piano, quanto piuttosto incide sulla convenienza della proposta per i creditori, che comunque asono chiamati ad esprimersi sulla proposta di dilazione oltre l'anno dall'omologa del piano (secondo la Cass. n.17834/2019).

Peraltro, nemmeno può presumersi aprioristicamente che il piano di durata maggiore leda l'interesse dei creditori; infatti, prosegue la Corte: *“si pensi alla vendita forzata dell'unico bene di rilievo il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.”*

La Corte, ancora, rammenta come un'interpretazione troppo restrittiva della durata del piano mini le finalità della L.3/2012, che sono da rinvenirsi nel cambiamento, già in atto a livello europeo, volto a favorire la logica della *second chance*, come peraltro ribadisce chiaramente la stessa relazione illustrativa alla legge che, illustrandone le finalità, ne afferma la necessità anche al fine *“di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato”*.

Sull'altare di una seconda possibilità di matrice europea, è dunque necessario sacrificare formalismi e interpretazioni troppo restrittive, anche a costo di minare l'affidamento nell'esatto adempimento, e, di riflesso, il costo dei finanziamenti al consumatore, il cui rischio inevitabilmente sale per effetto delle plurime, prevedibili, microinsolvenze. E questa, piaccia o no, è la strada fissata dal legislatore europeo, che sta mutando lentamente l'interpretazione del diritto fallimentare nelle pronunce della Cassazione¹⁹.

Va dato atto, comunque, che l'intervento della Cassazione non ha completamente sanato la spaccatura nella giurisprudenza di merito. Recentissima (ma non isolata) è, ad esempio, la decisione del Tribunale di Roma che, richiamandosi alle elaborazioni giurisprudenziali sulla ragionevole durata del piano, pur in assenza di contestazioni da parte dei creditori, ha ritenuto

¹⁹Così F.Cesare, *Sovraindebitamento: ammissibile la dilazione oltre l'anno del pagamenti dei creditori privilegiati*, commento a Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, n.27544, in *Dejure.it*

inammissibile un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di durata ultraventennale, così argomentando *“posto che il principio di ragionevole durata del piano, in una procedura concorsuale, nella misura ordinaria di cinque/sette anni, è applicabile anche al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, alla luce della stessa causa della procedura (funzionale al soddisfacimento, seppur parziale, dei creditori in tempi accettabili), è possibile che tale limite temporale (ritenuto dal tribunale ragionevole) venga superato (senza eccedere, tuttavia, una durata massima di dieci anni) soltanto quando risulti un evidente vantaggio per i creditori (nella specie, la domanda e il relativo piano del consumatore sono stati ritenuti inammissibili, stante la durata prevista di ventuno anni, dunque certamente eccedente i limiti della ragionevolezza, peraltro con la previsione di un soddisfacimento in percentuali esigue dei creditori)”*²⁰.

²⁰Trib. Roma, 21 febbraio 2024, Est. Miccio, in Dirittodellacrisi.it; nello stesso senso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., 16 ottobre 2023, in unijuris.it.